



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di semplificazione del procedimento di recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese".

Rep. Atti n. 73/00 del 12 novembre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 12 novembre 2009

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", ed, in particolare, l'art. 20, che prevede il parere della Conferenza Unificata sul disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo, sui decreti legislativi e sui regolamenti previsti dal disegno di legge;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999" - ed, in particolare, l'Allegato A, che prevede, tra i procedimenti da delegificare e semplificare, anche quello relativo al recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese, previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'art. 17, comma 2, che disciplina l'emanazione di regolamenti nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, per le quali le leggi della Repubblica determinano le norme generali e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, recante: "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed, in particolare, l'art. 18 che prevede i diritti di segreteria tra le modalità di finanziamento delle Camere di commercio, a seguito dell'attività certificativa svolta e delle iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

VISTO il d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 ed, in particolare, l'art.9, comma 2;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di semplificazione del procedimento di recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese", approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il 24 luglio 2009 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL in data 26 ottobre 2009 (Prot. n. 4296 P-2.17.4.12);

VISTI gli esiti della Seduta del 29 ottobre, nel corso della quale le regioni hanno espresso parere favorevole e l'ANCI ha chiesto il rinvio del punto in esame,

VISTI gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 9 novembre 2009, nel corso della quale le regioni hanno ribadito il proprio parere favorevole e gli enti locali non hanno fatto pervenire osservazioni;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto indicato in oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di semplificazione del procedimento di recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



PER COPIA CONFORME

FOGG 22

18 NOV. 2009

Mod. U71013-CGN



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 507001255

Roma, addi 19 MAGGIO 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **1838/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

REGOLAMENTO
SEMPLIFICAZIONE DEL
PROCEDIMENTO PER IL
RECUPERO DEI DIRITTI DI
SEGRETERIA NON VERSATI AL
REGISTRO DELLE IMPRESE

Allegati N. _____

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI UFFICIO LEGISLATIVO
MINISTRO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(.....)

Il Segretario Generale

ROMA

N. 01838/2010 AFFARE

Numero 125120 e data 11/05/2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 aprile 2010

NUMERO AFFARE 01838/2010**OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri ufficio legislativo - Ministro pubblica amministrazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *"Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese"*.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 216/10/UL/P-44.08 del 6 aprile 2010, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

Premesso:

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dispone che al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede, fra l'altro, con i diritti di segreteria spettanti sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione ai ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999) ha previsto specificamente la semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (All. A, n. 10).

Su tali premesse è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di tre articoli e sul quale è stato acquisito e trasmesso il parere favorevole reso dalla Conferenza Unificata.

Considerato:

Riguardo al potere regolamentare esercitato nella fattispecie, osserva la Sezione che esso risulta espressamente conferito all'Amministrazione proponente dalla su citata legge di semplificazione 1999.

Quanto al merito, la disciplina proposta appare rispondente alle finalità semplificatorie perseguite, riconducendo, nella sostanza, il recupero coattivo degli importi dovuti e non versati nel generale alveo della iscrizione a ruolo dei crediti della specie.

In proposito lo schema proposto, dopo aver recato all'articolo 1 le definizioni utili all'identificazione della materia regolata e, all'articolo 2, la specificazione dell'oggetto del provvedimento – con esplicita,

condivisibile, salvaguardia della possibilità per le camere di commercio della cessione a terzi a titolo oneroso dei crediti in questione – dedica l'articolo 3 al dettaglio della procedura del recupero coattivo.

Secondo lo schema disegnato in tale articolo, una volta accertato il mancato pagamento, e calcolati gli accessori dovuti, è avviato il procedimento di recupero previa valutazione della relativa convenienza economica (comma 1).

Valutazione che, ai sensi del comma 3 dell'articolo, appare rimessa al responsabile del procedimento il quale, rilevata la convenienza, provvede ad intimare il pagamento e, in caso di inadempimento ad avviare la riscossione tramite ruolo.

In tale schema desta perplessità la prescrizione recata dal comma 2, che oltre a prevedere la comunicazione al collegio dei revisori dei conti – evidentemente al fine del controllo della regolarità contabile – dispone che la valutazione debba avvenire entro un anno dal momento in cui sorge l'obbligo del pagamento.

Tale termine appare incongruo sotto un duplice profilo. In primo luogo appare eccessivo ove si consideri che la valutazione deve avere ad oggetto un importo predeterminato e già comprensivo di accessori e perciò non suscettibile di variazioni in aumento in ragione del decorso del tempo.

In secondo luogo, il termine appare meramente ordinatorio, non determinando alcuna conseguenza circa la debenza dell'importo da richiedere e, per converso, può ingenerare contestazioni da parte dei


soggetti intimati.

A parere della Sezione pertanto la prescrizione – salva la comunicazione al collegio dei revisori – deve essere espunta, eventualmente rimettendo alle istruzioni amministrative la fissazione di termini – certamente più brevi – atti a coordinare la procedura coattiva con la tempistica di emissione dei ruoli.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con l'osservazione esposta in motivazione.

L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Maria Barbagallo
